

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “FABIO VALLI” E APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DELL’IMPIANTO POLIVALENTE SITUATO NELL’AREA VERDE “S. MATTEINI” PER IL PERIODO 01/09/2019 – 15/06/2020, IN CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/1991

CIG: ZB62946642

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato indica le principali attività da svolgere per l'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento.

Per servizi di custodia si intendono tutte le attività connesse alla cura ed alla sorveglianza di un impianto sportivo al fine di garantirne il perfetto stato di conservazione e funzionamento della struttura, degli impianti e degli arredi e delle attrezzature nonché le migliori condizioni di utilizzo in funzione di ciascuna delle discipline sportive nello stesso praticate. I servizi dovranno essere svolti con il preciso obiettivo di garantire la sicurezza e promuovere il benessere degli utilizzatori.

Per servizi di vigilanza si intendono tutte le azioni di sorveglianza necessarie affinché atleti, dirigenti e pubblico facciano un buono e corretto uso dell'impianto, delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature, nonché la tempestiva segnalazione ai responsabili dei diversi sodalizi sportivi utilizzatori ed all'Ufficio Sport del Comune di comportamenti non consoni che possano pregiudicare lo stato di conservazione dell'impianto, creare danni o pregiudizi alle attività ed alla sicurezza delle persone e della struttura.

Per servizi di pulizia si intende l'insieme delle attività tese a mantenere l'impianto in perfetto ordine avendo cura di mantenere locali, servizi e spazi di attività perfettamente puliti e liberi da elementi o materiali dannosi.

Per servizi per l'accesso si intendono tutte le attività tese a garantire le migliori condizioni per l'utilizzo dell'impianto da parte di atleti, dirigenti e pubblico. Si tratta dei servizi di apertura e chiusura, di allestimento dell'area di gioco, di regolazione degli impianti e l'insieme delle attività necessarie per garantire il corretto afflusso e deflusso di atleti, dirigenti e pubblico.

Resta inteso che responsabili delle attività poste in essere, dell'osservanza delle misure di sicurezza da attivare a tutela dell'incolumità degli atleti e del pubblico sono unicamente i sodalizi sportivi utilizzatori dell'impianto che dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni contenute nei provvedimenti comunali di concessione d'uso dell'impianto.

ART. 2 – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

PALAZZETTO DELLO SPORT “FABIO VALLI”

L'impianto è costituito da n. 1 campo polivalente per lo svolgimento delle discipline sportive della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5 e da locali di servizio.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato il Comune mette a disposizione le attrezzature di proprietà comunale e al servizio dell'impianto:

Lo stato di consistenza con l'elenco delle attrezzature e delle strumentazioni in dotazione all'impianto, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio e dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria unitamente al certificato di agibilità dell'impianto, verranno allegati al verbale di consegna

dell'impianto, da redigersi prima dell'avvio delle attività, verranno inoltre allegati alla convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Strutture, impianti, arredi ed attrezzature vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al fornitore di servizi.

IMPIANTO POLIVALENTE SITUATO NELL'AREA VERDE "S. MATTEINI"

L'impianto è costituito da n. 1 campo polivalente per lo svolgimento delle discipline sportive della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5 e da un blocco servizi comprendente tre spogliatoi di cui due riservati agli atleti ed uno riservato agli arbitri.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente disciplinare il Comune mette a disposizione le attrezzature di proprietà comunale ed al servizio dell'impianto.

Lo stato di consistenza con l'elenco delle attrezzature e delle strumentazioni in dotazione all'impianto, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio e dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria unitamente al certificato di agibilità dell'impianto, verranno allegati al verbale di consegna dell'impianto, da redigersi prima dell'avvio delle attività, verranno inoltre allegati alla convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Strutture, impianti, arredi ed attrezzature vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al fornitore di servizi.

ART. 3 – USO DEGLI IMPIANTI

Al Comune spettano le scelte di politica sportiva concernenti l'uso ed il funzionamento degli impianti, la determinazione, l'applicazione e la riscossione delle tariffe, l'individuazione delle varie tipologie di utilizzo e categorie di utenza.

ART. 4 – ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI

Il Palazzetto dello Sport resterà aperto per l'attività preparatoria ed agonistica dal primo settembre al quindici giugno di ogni anno con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 23.00;

martedì e giovedì dalle 14,30 alle 23.00;

sabato: dalle 14.30 alle 23.00: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; giorni ed orari di utilizzo verranno trasmessi dall'Ufficio Sport contestualmente al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'impianto e dovranno essere depositati presso l'impianto ;

domenica: dalle 9.00 alle 13.30: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; in caso di concentramenti o tornei dalle 14.00 alle 17.30.

Resta inteso che qualora fosse necessario provvedere alla definizione di orari diversi in relazione alla portata della manifestazione, il Comune provvederà alla determinazione di apposite tariffe e/o rimborsi.

Per tutta la durata dell'anno scolastico il Palazzetto è riservato all'uso esclusivo dell'Istituto Comprensivo Statale "A.Baccarini" tutte le mattine dalle 8.00 alle 13.00.

All'Istituto verranno assegnati n. 3 spogliatoi, nonché gli spazi che verranno individuati prima dell'avvio del servizio.

Durante il periodo di utilizzo dell'impianto da parte dell'Istituto Comprensivo le attività di custodia, vigilanza e pulizia sono a carico dello stesso che provvederà a lasciare l'impianto perfettamente pulito e completamente funzionante.

Il personale dell'Istituto Comprensivo presterà inoltre la propria collaborazione per l'effettuazione delle pulizie generali di inizio e fine anno e per le pulizie straordinarie prima della sospensione per le festività natalizie.

L'impianto polivalente resterà aperto per l'attività preparatoria ed agonistica dal primo settembre al quindicesimo di giugno di ogni anno con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 23.00;

martedì e giovedì dalle 14,30 alle 23.00;

sabato: dalle 14.30 alle 23.00: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; giorni ed orari di utilizzo verranno trasmessi dall'Ufficio Sport contestualmente al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'impianto e dovranno essere depositati presso l'impianto ;

domenica: dalle 9.00 alle 13.30: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; in caso di concentramenti o tornei dalle 14.00 alle 17.30.

Resta inteso che qualora fosse necessario provvedere alla definizione di orari diversi in relazione alla portata della manifestazione, il Comune provvederà alla determinazione di apposite tariffe e/o rimborsi.

Entrambi gli impianti resteranno chiusi:

dal 16 giugno al 31 agosto

in occasione della Fiera dei 7 Dolori (la 3° domenica di settembre, il sabato precedente ed il lunedì successivo);

i giorni 1 e 2 novembre;

dal 24 dicembre al 1 gennaio;

dal sabato precedente la domenica di Pasqua al lunedì dell'Angelo;

il 25 aprile;

il 1 maggio;

il 2 giugno.

Le eventuali richieste di aperture straordinarie in tali giornate, da parte delle associazioni utilizzatrici, dovranno essere presentate con un anticipo di 15 giorni, per tali utilizzi il Comune provvederà alla determinazione di apposite tariffe e/o rimborsi, che siano remunerativi dell'intero costo sostenuto dal Comune.

Gli impianti potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate.

Per motivi di pubblica utilità il Comune può revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, l'uso degli impianti senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento alle Società/Associazioni utilizzatrici.

Ogni variazione rispetto gli orari sopracitati dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Il Comune si riserva a proprio insindacabile giudizio e con proprio provvedimento, di variare giornate ed orari di apertura degli impianti.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

La Cooperativa Sociale si obbliga a:

utilizzare lavoratori svantaggiati segnalati dai Servizi Sociali Territoriali del territorio comunale;

nominare un Responsabile Operativo dell'impianto, responsabile dello svolgimento delle attività, che sia sempre presente nell'impianto, come previsto al successivo articolo 9;

utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91, per prestazioni complementari;

redigere, alla scadenza del contratto, una relazione conclusiva sull'attività svolta;

attenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, a quanto dichiarato e contenuto nell'offerta tecnica presentata e a quanto prescritto dal presente capitolato e di essere consapevole che il mancato rispetto di tale condizione comporta la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il contratto.

Per quanto riguarda il Palazzetto dello sport in particolare la Cooperativa Sociale si obbliga a:

sorvegliare e custodire l'impianto nei giorni e negli orari in cui si svolgono attività di preparazione atletica ed agonistica promosse ed organizzate dalle Società/Associazioni utilizzatrici o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;

sorvegliare costantemente l'accesso dall'esterno all'impianto nei giorni e negli orari in cui lo stesso è utilizzato per l'attività preparatoria e di allenamento. La regolamentazione e l'uso degli accessi verrà autorizzata esclusivamente dal Comune di Russi al momento della redazione del verbale di consegna dell'impianto;

sorvegliare costantemente gli accessi dall'esterno all'impianto qualora, per particolari necessità, siano fruibili più accessi. La regolamentazione e l'uso degli accessi verrà autorizzata esclusivamente dal Comune di Russi al momento del rilascio della concessione per l'uso dell'impianto alle singole Società/Associazioni utilizzatrici;

provvedere, in collaborazione con le Società/Associazioni, agli allestimenti degli spazi di gioco in adesione alla disciplina sportiva da svolgere;

pulire tappeti di gioco, pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi interni ed esterni, vetrate, arredi, gradinate, spogliatoi, servizi igienici, pertinenze e locali di servizio;

pulire e svuotare cestini dell'area esterna;

provvedere alla tempestiva segnalazione al Comune di eventuali malfunzionamenti;

segnalare ai competenti uffici comunali eventuali danni arrecati dagli utilizzatori al fine di procedere alle richieste di risarcimento;

provvedere all'acquisto dei materiali necessari per la pulizia, la disinfezione dei locali;

provvedere all'acquisto dei materiali di facile consumo per i servizi igienici, gli spogliatoi e le parti comuni (carta igienica, salviette, ecc.);

provvedere, in esecuzione alle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali e della Ditta incaricata delle verifiche e dei monitoraggi, ad effettuare tutti i necessari interventi per il contenimento dei consumi energetici;

provvedere alla vigilanza dell'area esterna di pertinenza dell'impianto.

Per quanto riguarda l'Impianto polivalente in particolare la Cooperativa Sociale si obbliga a:

apertura e chiusura dell'impianto nei giorni e negli orari in cui si svolgono attività di preparazione atletica ed agonistica promosse ed organizzate dalle Società/Associazioni utilizzatrici o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune; la regolamentazione e l'uso degli accessi verrà autorizzata esclusivamente dal Comune di Russi al momento della redazione del verbale di consegna dell'impianto;

provvedere, in collaborazione con le Società/Associazioni, agli allestimenti degli spazi di gioco in adesione alla disciplina sportiva da svolgere;

pulire tappeti di gioco, pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi interni ed esterni, vetrate, arredi, gradinate, spogliatoi, servizi igienici, pertinenze e locali di servizio;

pulire e svuotare cestini dell'area esterna;

provvedere alla tempestiva segnalazione al Comune di malfunzionamenti;

segnalare ai competenti uffici comunali eventuali danni arrecati dagli utilizzatori al fine di procedere alle richieste di risarcimento;

provvedere all'acquisto dei materiali necessari per la pulizia, la disinfezione dei locali;

provvedere all'acquisto dei materiali di facile consumo per i servizi igienici, gli spogliatoi e le parti comuni (carta igienica, salviette, ecc.);

provvedere, in esecuzione alle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali e della Ditta incaricata della verifiche e dei monitoraggi, ad effettuare tutti i necessari interventi per il contenimento dei consumi energetici.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si farà carico di tutti gli oneri afferenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie relativi ad entrambi gli impianti sportivi.

ART. 7 – LINEE DI INDIRIZZO ED OBIETTIVI DEL COMUNE

Il Comune di Russi ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30 aprile 2013 un atto di indirizzo relativamente alla gestione del Palazzetto dello Sport, e più precisamente:

ha approvato di proseguire direttamente nella gestione del Palazzetto dello Sport, affidando alcuni servizi in appalto;

ha dato atto che le cooperative sociali ed i loro consorzi rappresentano una concreta opportunità a beneficio di persone appartenenti a categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;

ha dato atto che lo sviluppo di tali imprese con il conseguente aumento dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, conferma l'efficacia delle azioni di inclusione sociale di persone sottoposte ad emarginazione rispetto ad azioni di tipo assistenziale affermando anche un diverso ruolo dei servizi di sicurezza sociale territoriale;

ha ritenuto fondamentale l'organico ricorso alle cooperative sociali di tipo B ed ai loro consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate.

Al fine del presente capitolato si intende per "sport" qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Il Comune riconosce e promuove la funzione sociale dello sport e della pratica dell'attività motoria, sportiva e ricreativa sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Pertanto, negli impianti sportivi comunali dovranno essere svolte in misura prevalente attività di promozione dell'avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini e dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, e dei soggetti più svantaggiati.

Il Comune favorisce e concorda con la Cooperativa Sociale iniziative di miglioramento delle attività oggetto del presente capitolato.

La Ditta dovrà provvedere alla gestione dei servizi in conformità al progetto tecnico e al progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate dalla stessa elaborati e presentati in sede di partecipazione alla gara.

Il progetto tecnico deve contenere l'indicazione dell'organizzazione dei servizi che si intendono attuare, in particolare:

modalità di pianificazione e gestione dei servizi;

modalità di predisposizione delle attività da svolgere da parte del Responsabile Operativo e da parte dei lavoratori svantaggiati;

modalità di comunicazione con l'amministrazione comunale, a garanzia di un costante monitoraggio sull'adeguatezza dei servizi resi;

congruità del modello organizzativo in relazione agli obiettivi individuati nel capitolato.

Il progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate deve contenere le metodologie e gli obiettivi degli inserimenti lavorativi, in particolare:

- il numero dei soggetti da inserire e tipologia di svantaggio, con indicazione del monte ore complessivo di impiego;
- gli obiettivi che si intendono perseguire con l'inserimento lavorativo in termini di crescita sociale e professionale del lavoratore e modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi;
- i percorsi formativi assegnati ai lavoratori svantaggiati (con oneri a carico della Cooperativa);
- modalità con le quali la Cooperativa realizzerà la fase di affiancamento iniziale dei lavoratori svantaggiati, corredate dagli indicatori di controllo e monitoraggio del progetto individuale di inserimento, nonché di correzione delle eventuali criticità;
- le occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite.

ART. 8 – PROGRAMMA DEI LAVORI

Sulla base delle linee di indirizzo di cui al precedente articolo, i servizi richiesti dovranno essere svolti con propria autonoma organizzazione e gestione di persone e mezzi, con esclusivo potere organizzativo e direttivo nei confronti del personale, in piena libertà ed autonomia nella scelta del personale idoneo a garantire l'esecuzione dei servizi, con personale dotato di capacità tecniche, competenza e di esperienza professionale.

Per i servizi oggetto del presente disciplinare, la Cooperativa Sociale assume a proprio carico il rischio di impresa, garantendo al Comune l'esecuzione degli stessi, nel rispetto delle condizioni contrattuali.

L'attività dovrà essere organizzata, articolandola secondo tipologie dei servizi, nonché orari e turni necessari ad assicurare lo svolgimento degli stessi, in base ad un programma scritto redatto prima dell'apertura dell'impianto sottoscritto e concordato con il Comune. Eventuali modifiche del suddetto programma dovranno essere concordate per iscritto fra le parti. In caso in cui sussista l'esigenza di maggiori, ulteriori e diversi servizi, le parti dovranno concordare per iscritto il programma di esecuzione dei medesimi.

ART. 9 – PERSONALE

Il personale adibito ai servizi oggetto del presente contratto dovrà essere:

esperto e competente nell'esecuzione dei servizi affidati;

provvisto della documentazione e delle certificazioni previste in materia di lavoro, in relazione a mansioni da svolgere;

provvisto di adeguata copertura assicurativa R.C. per danni a persone e cose, sia del Comune, che degli utilizzatori dell'impianto che di terzi;

addestrato e formato in base alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
remunerato nel rispetto dei contratti e/o dei regolamenti ad esso applicabili;
in regola con gli obblighi previsti dalle norme di legge in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche;
munito di abbigliamento consono all'attività svolta e, ove richiesto, di divise del tipo indicato dal Comune;
fornito di idoneo tesserino di riconoscimento.

Il personale della Cooperativa Sociale dovrà operare esclusivamente in base alle direttive fornite dalla Cooperativa medesima o da chi da questa delegato.

Prima dell'avvio del servizio la Cooperativa Sociale dovrà trasmettere la nomina scritta del proprio Responsabile Operativo dell'impianto e del suo sostituto al quale il Comune dovrà fare riferimento, quale unico interlocutore, per qualsiasi comunicazione e/o contestazione.

Al Responsabile Operativo dell'impianto spettano inoltre:

l'incarico di impartire direttive ed istruzioni al personale, coordinarlo ed organizzarlo;
programmare e gestire l'esecuzione dei servizi, verificandone la perfetta esecuzione anche in relazione ad eventuali contestazioni.

Il Responsabile Operativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione delle Squadre di Emergenza e di Pronto Soccorso.

Eventuali corsi di formazione del personale saranno effettuati a cura e spese della Cooperativa Sociale.

Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali inadempienze della Cooperativa nei confronti del personale adibito allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto. La Cooperativa Sociale manleva e garantisce il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo, sia nei confronti del personale, che degli Istituti Previdenziali, che dell'Amministrazione Finanziaria.

ART. 10 – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il Comune ha il diritto di effettuare le verifiche sullo svolgimento regolare dei servizi e del puntuale adempimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi da parte della Cooperativa Sociale, nei confronti del personale adibito a tali servizi, nonché dell'adempimento di tutti gli altri obblighi a carico della stessa.

ART. 11 – ONERI PER LA SICUREZZA

La Cooperativa Sociale, inoltre, è obbligata, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

In particolare dovrà comunicare all'Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale del Comune:

- il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro;
- il nominativo del responsabile della sicurezza in riferimento ai locali utilizzati;
- un referente per utenti, operatori e Comune, per i problemi di ordinaria gestione anche per quanto riguarda gli aspetti legati al D.Lgs. 81/2008 (preposto per la sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08). Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione, prevista dalla legge, da conservarsi presso il Palazzetto dello Sport.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni dettate dal certificato di agibilità di ogni singolo impianto (Palazzetto e Impianto polivalente).

Tutto il personale operante nei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere adeguatamente formato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dovrà inoltre essere messo a perfetta conoscenza dei piani di sicurezza e di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia del pubblico ed essere in possesso dei titoli abilitativi alle mansioni di addetto alla sicurezza antincendio e di addetto al pronto soccorso.

La Cooperativa Sociale si impegna a dotare il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, e ad addestrare in ordine alle mansioni da svolgere nonché a mantenere informato e formato il proprio personale sui rischi generici e specifici dell'attività svolta, ad effettuare i controlli sull'effettivo rispetto delle norme di sicurezza ed a comunicare al Comune la nomina dei Responsabili a norma di legge.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato non comportano interferenza fra personale della Cooperativa Sociale e di quello del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto nel loro espletamento non è prevista compresenza tra essi.

Si sottolinea che essendo prevista la compresenza, presso l'impianto in oggetto, del pubblico e degli addetti all'impianto incaricati dalla Cooperativa Sociale, l'espletamento delle attività di pulizia devono essere svolte garantendo il divieto di accesso del pubblico e degli atleti ai locali oggetto delle attività, durante lo svolgimento delle stesse.

Tutti gli addetti all'impianto dovranno mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti.

ART. 12– CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE

La Cooperativa Sociale Aggiudicataria esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore. Il personale utilizzato dalla Cooperativa Sociale – soci o dipendenti – viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

Nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente capitolato, la Cooperativa Sociale si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. La Cooperativa Sociale si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; la Cooperativa Sociale Aggiudicataria dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Cooperativa Sociale anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Cooperativa Sociale stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Cooperativa Sociale si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, agli incaricati del Comune, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il Comune stesso.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per il Comune di dichiarare la risoluzione del contratto.

La Cooperativa Sociale, inoltre è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione quale soggetto a qualsiasi titolo coobbligato.

La Cooperativa Sociale è tenuta a provvedere a contrarre polizza assicurativa di Responsabilità Civile con massimale non inferiore ad €. 2.500.000,00 in relazione all'espletamento dei servizi oggetto del capitolato.

La Cooperativa Sociale è pertanto obbligata a contrarre la polizza prima dell'inizio dell'appalto ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante.

La Cooperativa Sociale si impegna a mantenere operativa la copertura assicurativa per tutta la durata dell'appalto.

La polizza assicurativa dovrà avere le specificatamente le seguenti garanzie:

- qualifica di terzo riconosciuta al Comune di Russi
- danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dell'attività
- somministrazione cibi e bevande
- danni a cose in consegna e custodia
- danni da incendio.

Resta tuttavia inteso che:

- la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora la Cooperativa Sociale Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo 21;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la Cooperativa Sociale Aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. 13 – DURATA

La durata dei servizi oggetto del presente capitolato è dal 01/09/2019 al 15/06/2020.

ART. 14 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento avverrà con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016.

ART. 15 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del servizio, in relazione alla durata contrattuale, è stimato in via indicativa in € 39.872,00 **iva esclusa**, così suddivisi:

anno 2019: € 17.136,00 oltre ad IVA 22% (€ 3.769,92) per un totale di € 20.905,92

anno 2020: € 22.736,00 oltre ad IVA 22% (€ 4.513,92) per un totale di € 27.249,92

Nell'importo a base di gara sono ricompresi:

- le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione dei servizi;
- le retribuzioni ed i compensi diversi per il proprio personale nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- tutte le spese relative al contratto per l'affidamento dei servizi e l'assunzione del rischio completo ed incondizionato nella gestione dei servizi stessi.

ART. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà alla cooperativa sociale il compenso dovuto, a seguito di presentazione di regolari fatture mensili, che dovranno essere redatte e trasmesse ai sensi della vigente normativa a consuntivo delle prestazioni regolarmente e precisamente svolte. Come previsto dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 192 del 09/11/2012, il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, sempre che non sia stata contestata la regolarità e la correttezza delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nel rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente sul regime fiscale nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Il corrispettivo determinato resta invariato fino al 15/06/2019.

Come previsto dall'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate alla fine di ogni anno scolastico, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 17- CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a titolo di risarcimento danni o rifusione spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per inadempimenti del concessionario. La cauzione potrà essere anche presentata mediante consegna di una polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

ART. 18- PENALITA'

Qualora la Cooperativa Sociale non attenda a tutti gli obblighi oppure violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità, che può variare da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.165,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione da effettuarsi in forma scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale la Cooperativa Sociale avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della contestazione.

La penalità sarà decurtata dal fatturato in sede di liquidazione, ovvero detratta dal deposito cauzionale prestato a garanzia, ai sensi dell'art. 17. In tale caso la Cooperativa Sociale dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

In caso dovessero verificarsi tre successive segnalazioni di inadempienza con conseguente applicazione di penalità, il Comune si riserva di disporre la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori. In particolare, indipendentemente dai casi previsti negli altri articoli, il Comune potrà agire nei modi e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa per danni seguenti alla risoluzione del contratto, anche nei seguenti altri casi:

- abbandono del contratto;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di leggi e regolamenti relativi al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte degli addetti ai servizi;
- inosservanza da parte della Cooperativa Sociale di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- in caso di fallimento e/o frode;

- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini del Codice Civile (Cap. XIV – libro IV – titolo 2°).

In tali casi sarà comunque incamerata la cauzione, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

ART. 19–DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione a terzi dell'appalto o la cessione, anche di fatto, in subappalto, di tutte o parte delle prestazioni, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 20– RECESSO

Il Comune di Russi si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L'esercizio eventuale del diritto di recesso verrà preceduto da formale comunicazione del Comune di Russi, che sarà inviata alla ditta aggiudicataria con un preavviso non inferiore a 3 mesi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Russi ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 21– RISOLUZIONE

Il Comune ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Sono causa di risoluzione del rapporto:

- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi all'espletamento delle prestazioni;
- quando la Cooperativa Sociale si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
- quando cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti il presente appalto;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art.1453 e segg. c.c..

In caso di risoluzione del contratto la Cooperativa Sociale dovrà risarcire i danni prodotti al contraente od a terzi.

Il Comune, fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento della Cooperativa Sociale Aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

ART. 22— DISDETTA ANTICIPATA

Qualora la Cooperativa Sociale dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione.

Verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, alla Cooperativa Sociale verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione delle prestazioni ad altri, e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

ART. 23– DOMICILIO LEGALE

Qualora la Cooperativa Sociale non elegga il proprio domicilio legale in Russi, questo s'intende presso il Municipio del Comune di Russi.

ART. 24– FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possono essere composte in via amministrativa ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ed in particolare per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna, altrimenti il foro competente è da intendersi il Tribunale di Ravenna.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente atto, comunque inerenti e conseguenti sono assunte per intero dalla Cooperativa Sociale Aggiudicataria.

ART. 26 – RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto in merito alle prestazioni e ai servizi interessati. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia. La Cooperativa Sociale Aggiudicataria è tenuta, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante tutto il rapporto contrattuale.